

Regolamento dei costi

Liberty LPP Fondazione collettiva

Sommario

- Art. 1 Scopo
- Art. 2 Servizi a pagamento per i datori di lavoro
- Art. 3 Servizi a pagamento per gli Assicurati
- Art. 4 Calcolo e addebito/fatturazione delle spese e delle indennità
- Art. 5 Compensi di terzi
- Art. 6 Imposta sul valore aggiunto
- Art. 7 Imposta preventiva
- Art. 8 Lacune del Regolamento
- Art. 9 Modifiche al Regolamento
- Art. 10 Lingua di riferimento ed equiparazione
- Art. 11 Foro competente e diritto applicabile
- Art. 12 Entrata in vigore

Regolamento dei costi

Visto l'art. 9 dell'Atto di Fondazione di Liberty LPP Fondazione collettiva (di seguito «Fondazione»), il Consiglio di Fondazione emana il seguente Regolamento dei costi (di seguito «Regolamento»):

Art. 1 Scopo

Il presente Regolamento disciplina i costi e le indennità derivanti dal rapporto contrattuale in essere con la Fondazione ed eventuali partner contrattuali che si applicano in aggiunta ai contributi (ai costi) ordinari degli assicurati secondo il regolamento di previdenza e il piano di previdenza.

Art. 2 Servizi a pagamento per i datori di lavoro

A copertura delle spese amministrative generali, la Fondazione impone i seguenti contributi a dipendenza dello strumento d'investimento, delle dimensioni e dell'esborso previsto:

1 Pool Invest

I valori patrimoniali di un gruppo contabile proprio (pool) sono amministrati da un intermediario finanziario accreditato dalla Fondazione oppure dalla Fondazione stessa. Il gruppo contabile (pool) è definita in modo più dettagliato nel regolamento d'organizzazione.

Per persona assicurata e per anno per datori di lavoro con

da 1 a 49 collaboratori	CHF 350
da 50 a 149 collaboratori	CHF 300
da 150 a 499 collaboratori	CHF 250
oltre 500 collaboratori	CHF 175
Gestione di contratti senza assicurati all'anno	CHF 500

(tutti i costi pro rata temporis)

2 Recupero crediti

1° sollecito	CHF 100
2° sollecito	CHF 200
Domanda di esecuzione	CHF 600
Domanda di rigetto dell'opposizione	CHF 600
Richiesta di citazione in giudizio	CHF 750
Domanda di fallimento	CHF 1 000

Eventuali spese ufficiali di esecuzione e fallimento verranno addebitate a parte.

3 Richieste di informazioni

Spese per informazioni necessarie ai fini della previdenza professionale, che devono essere richieste alla cassa di compensazione AVS, all'ufficio del registro di commercio ecc., perché il datore di lavoro, in violazione dell'obbligo di cooperazione, non le ha fornite nonostante un sollecito scritto:

Per ogni informazione richiesta CHF 300

4 Mutazioni retroattive

Mutazioni con effetto retroattivo da eseguire dopo il conteggio del premio annuo:

Per mutazione CHF 150

5 Risoluzione del contratto

Per persona assicurata CHF 50

In totale almeno CHF 300

6 Liquidazione totale e parziale della Cassa di previdenza

Per persona assicurata CHF 50

In totale almeno CHF 300

7 Distribuzione di fondi liberi al di fuori di una liquidazione totale o parziale della Cassa di previdenza

Redazione di un piano di distribuzione per ogni beneficiario CHF 20

In totale almeno CHF 150

8 Prestazioni aggiuntive e spese della Fondazione

Al datore di lavoro potranno essere addebitati gli eventuali costi eccedenti, qualitativamente o quantitativamente, dal consueto ambito della previdenza professionale. Per tali costi, tra cui conteggi particolari, riproduzione di documenti, redazione di documenti personalizzati, traduzioni ecc., verrà applicata una tariffa oraria di CHF 180.

9 Prestazioni aggiuntive e spese di terzi

I costi per spese di terzi (per es. autorità di vigilanza, esperti in previdenza professionale, ufficio di revisione, amministrazione, intermediari/broker) e i costi legati alla gestione patrimoniale e a trasferimenti patrimoniali, i quali riguardino singole casse di previdenza, verranno addebitati sulla base dell'effettivo esborso sostenuto.

Art. 3 Servizi a pagamento per gli Assicurati

Alle prestazioni indicate qui di seguito la Fondazione applica le seguenti indennità

1 Chiusura dei conti

Controlli/servizi sui versamenti

Istituti di libero passaggio o istituti di previdenza professionale CHF 0

Pensionamento CHF 0

Invalidità o morte in casi particolari (soprattutto con pagamento/indirizzo di residenza all'estero, più beneficiari, casi complessi) CHF 250

Autosufficienza CHF 250

2 Promozione della proprietà di abitazioni

Prelievo anticipato per ogni caso, con residenza in Svizzera CHF 400

Prelievo anticipato per ogni caso, con residenza all'estero CHF 600

Costituzione di pegno per ogni caso CHF 0

Le tasse, i diritti e gli altri costi di terzi per il prelievo anticipato o una costituzione di pegno, tra l'altro per l'annotazione nel registro fondiario o il deposito di certificati azionari, sono anch'essi a carico dell'Assicurato.

3 Calcolo dei bisogni di acquisto

Conteggi per gli acquisti ai fini del finanziamento del pensionamento anticipato per ogni caso CHF 300

4 Varie

Ricerca d'indirizzo CHF 50

Liberty Connect CHF 0

5 Prestazioni aggiuntive e spese della Fondazione

Le prestazioni straordinarie cagionate o richieste dalla persona assicurata e le spese della Fondazione o delle parti terze, come ad es. invii espressi, esazione di imposte sul reddito estere, riproduzione di documenti, redazione di documenti personalizzati, traduzioni, ecc., vengono addebitate direttamente sul conto di previdenza della persona assicurata a una tariffa oraria di CHF 180. Le prestazioni di terzi verranno addebitate sulla base dell'effettivo esborso sostenuto o fatturati separatamente.

Art. 4 Calcolo e addebito/fatturazione delle spese e delle indennità

1 Per i datori di lavoro

Di norma tutti i costi elencati nell'art. 2 in essere vengono fatturati al datore di lavoro.

I costi legati alla risoluzione del contratto (art. 2, cifra 6), a una liquidazione totale o parziale (art. 2, cifra 7), a una distribuzione di fondi liberi (art. 2, cifra 8), nonché i costi per spese di terzi (art. 2, cifra 10) vengono prelevati prioritariamente dai fondi liberi della Cassa di previdenza. Qualora non vi siano fondi liberi o questi non siano sufficienti, i costi verranno addebitati al datore di lavoro.

2 Per gli assicurati

Le spese delle persone incaricate vengono addebitate o fatturate sull'avere di previdenza dell'assicurato.

L'Assicurato è tenuto a regolare in anticipo i contributi che gli vengono fatturati.

Tutti gli altri costi vengono addebitati o fatturati se viene effettuato un esborso.

Art. 5 Compensi di terzi

Salvo laddove concordato altrimenti per iscritto, i compensi da parte di terzi, che vengono riconosciuti alla Fondazione in aggiunta ai comuni rimborsi spese, devono essere resi noti e accreditati al rispettivo patrimonio della Fondazione.

Art. 6 Imposta sul valore aggiunto

La Fondazione non è soggetta all'imposta sul valore aggiunto.

Art. 7 Imposta preventiva

Laddove possibile, la Fondazione richiede annualmente il rimborso dell'imposta preventiva all'Amministrazione federale delle contribuzioni.

Art. 8 Lacune del Regolamento

Laddove il presente Regolamento non contenga alcuna norma per una fattispecie specifica, il Consiglio di Fondazione ne adotterà una confacente allo scopo della Fondazione.

Art. 9 Modifiche al Regolamento

Il Consiglio di Fondazione può disporre in qualunque momento una modifica del Regolamento. La versione in corso di validità è a disposizione dell'Assicurato su www.liberty.ch oppure può essere richiesta gratuitamente alla Fondazione.

Art. 10 Lingua di riferimento ed equiparazione

Lingua di riferimento per l'interpretazione di tutti i Regolamenti è il tedesco. Il genere maschile comprende anche il genere femminile.

Art. 11 Foro competente e diritto applicabile

Il presente Regolamento è disciplinato dal diritto svizzero. In caso di controversie tra l'Assicurato, altri aventi diritto e la Fondazione, saranno competenti i tribunali di cui all'art. 73 LPP. Negli altri casi, per tutte le tipologie di procedimento il foro competente, nonché il luogo di adempimento e di esecuzione per l'assicurato/il partner contrattuale che non ha residenza o sede in Svizzera, è quello di Svitto.

Art. 12 Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2025 e sostituisce il precedente Regolamento del 24 settembre 2021.

Schwyz, 6 dicembre 2024

Il Consiglio di Fondazione di Liberty LPP Fondazione collettiva